

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE**

La presente legge detta disposizioni in materia di spesa di personale applicabili alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi Enti pubblici strumentali e alle Aziende del Servizio sanitario regionale.

Si prevede che le risorse finanziarie destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste dall'art 38 della L.R. n. 28 del 2003 (Finanziaria 2004), ed ancora disponibili, vengano utilizzate dalla Regione a partire dall'anno 2005 per il medesimo fine.

La legge va poi ad influire sulla L.R. n. 43 del 2001 (TU in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Si dispone in particolare la soppressione dei limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive di cui all'art. 2.

Vengono infine estesi, ai dirigenti regionali, i benefici previsti dall'art. 2 co 2 della Legge n. 336 del 1970, ossia la possibilità per essi, o per gli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, di richiedere la qualifica o la classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta anziché l'attribuzione dei previsti aumenti periodici di stipendio. L'estensione di tale beneficio riguarda in particolare i dirigenti regionali rientranti nelle categorie di cui all'art'1 della stessa Legge n. 336/1970: i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.